

Maria Grazia Nico Ottaviani

Per una statutaria del Trasimeno (e dintorni)

[In corso di stampa in *La ricerca storica nell'area del Trasimeno. Fonti, studi, scavi, restauri* (Atti del Convegno di Studi, Pozzuolo-Tuoro sul Trasimeno, 18-19 giugno 1997) © dell'autrice - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

Occorre premettere che quando si parla di statutaria, si intendono gli statuti, in questo contesto del comune e non di corporazioni di mestiere o altro, statuti dunque in quanto corpi di leggi e di norme che i comuni cittadini si dettero autonomamente lungo tutto il Medioevo e oltre fino ad età moderna avanzata, fino all'età delle codificazioni, per regolare la loro attività come organismi sociali, sotto l'aspetto istituzionale (uffici e ufficiali), della giustizia civile, di quella penale, dei servizi, dell'igiene, dei mercati (dunque della vita economico-produttiva), dei danni procurati da estranei anche con bestie alle proprietà del singolo o della collettività, aspetto quest'ultimo di notevole importanza in relazione all' economia segnatamente agricola, tipica dei piccoli comuni rurali ma anche dei medi centri-città medievali¹.

Gli statuti dunque svolsero dentro e fuori le mura cittadine la funzione di "strutture preminenti e regolative" pur all'interno del diritto comune, cioè dell'Impero, che rappresentò sempre l'"orizzonte giuridico ineliminabile"; ancora, gli statuti in quanto "creazione propria della città", simbolo quasi di essa, saranno considerati tali anche in epoca moderna e, in coincidenza con la creazione degli stati territoriali signorili, avranno funzione di presidio di una autonomia ormai puramente teorica, mentre saranno utilizzati al contrario nella realtà quali strumento di amministrazione periferica in alcuni specifici settori².

In questo contesto vanno considerati a parte gli statuti delle piccole e medie comunità del contado, castelli o ville o terre comunque soggette ad una dominante; i loro statuti modellati su quelli urbani ma ridotti, e su questo tornerò dopo, nell'ampiezza e nel contenuto, furono redatti in principio anche nell'interesse del concedente e saranno poi nella sostanza strumenti di controllo, di ricognizione di soggezione da parte della dominante - che spesso ne sollecitava la stesura - attraverso lo strumento delle riforme e delle approvazioni annuali, soprattutto in presenza di comunità piuttosto vivaci. Lo Stato fiorentino fu maestro in questo, tant'è che iniziò a raccogliere gli statuti delle comunità soggette a partire dal 1282 e intensificò quella raccolta e con essa lo strumento dell'approvazione in epoca cosimiana³.

Certo l' aspetto quantitativo e le vicende conservative di questo tipo di fonte dipendono da fattori i più diversi: politici, come ora detto, ma anche motivi spesso più banali, in un certo senso: la maggiore o minore presenza insediativa da una parte o la causalità talvolta della trasmissione dall'altra. Sappiamo per esempio che Castiglione Clusino ha avuto statuti propri prima dell'epoca dei della Corgna; ce lo dicono le Riformanze perugine che ne attestano la conferma da parte della dominante nel 1507⁴.

¹ M. Ascheri, *Istituzioni medievali. Una introduzione*, Bologna 1994, pp. 272-3; E. Menestò, *Problemi di edizione degli statuti comunali*, in *Gli statuti comunali umbri*. Atti del Convegno di studi per il VII centenario della promulgazione dello Statuto comunale di Spoleto (1296-1996), Spoleto 8-9 novembre 1996, a cura di E. Menestò, Spoleto 1997, pp. 369-381, in part. 369-373. Vedi anche *Repertorio degli statuti comunali umbri*, a cura di P. Bianciardi e M.G. Nico Ottaviani, Spoleto 1993, p.1; A. Barbero - C. Frugoni, *Dizionario del medioevo*, Roma-Bari 1994, p.232.

² G. Chittolini, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna 1991 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderno 30), pp.7-45, in partic. pp.7-21.

³ E. Fasano Guarini, *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra '400 e '500: riforme locali e interventi centrali*, in *Statuti città territori* cit., pp.69-124, in partic. 71-77 e 80-84. Sull'"interesse del concedente" vedi M. Ascheri, *Istituzioni medievali* cit., pp.214-217 e A.I. Pini, *Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, Bologna 1986, pp.143-144. In generale sulla tipologia degli statuti e segnatamente su quelli rurali vedi M. Ascheri, *Introduzione* e G. De Rosa, *Prefazione* a Biblioteca del Senato, *Catalogo della raccolta di statuti (S)*, a cura di G. Pierangeli e S. Bulgarelli, Firenze 1990, pp. XXXI-LXIX.

⁴ F. Briganti, *Città dominanti e comuni minori nel Medio Evo con speciale riguardo alla repubblica perugina*, Perugia 1906, 251-252.

Le cartine allegate riproducono entrambe una ripartizione del territorio umbro in comprensori non più attuale né praticata ma funzionale al discorso della distribuzione e visualizzazione della presenza statutaria nella regione, vista anche in relazione alle principali città.

Si noterà allora nella cartina 1° una notevole rarefazione di statuti al nord nella zona tifernate e eugubina che arriva a comprendere anche il lago Trasimeno e il Perugino, e una notevolissima concentrazione al sud, legata all'alta proliferazione di castelli e comuni nell'Umbria meridionale, dovuta alla politica innocenziana delle *recuperationes*; vedi la zona di Terni ma anche la Valnerina spoletina a forte concentrazione castellare per motivi difensivi ma non solo⁵.

La cartina 2 rappresenta l'ex comprensorio del Trasimeno dove è facile notare un'area vuota di statuti immediatamente intorno al lago ed una maggiore presenza nella fascia sud. Ciò spiega perché nel titolo ho aggiunto "e dintorni" perché un discorso sugli statuti del Trasimeno avrebbe dovuto fatalmente fermarsi ai soli statuti di Castiglione del Lago, il che sarebbe stato troppo riduttivo, e dunque ho ritenuto opportuno prendere in considerazione tutta l'area comprensoriale.

Certo, il Trasimeno con i suoi castelli, e il Chiugi, è area "perugina", possesso sicuro e indiscusso, il che aveva indotto il compianto Nicolini a scrivere che "la storia di Perugia e l'origine del suo comune sembravano dover passare necessariamente per il lago Trasimeno"⁶.

Come è noto, nel 1184 *Castellionem Clusinum* viene sottomesso con tutti i suoi possessi al comune di Perugia in cambio della promessa di *defensio* e poco dopo nel 1188 la stessa cosa avverrà per Castel della Pieve, come qualche anno prima era già avvenuto per l'isola Polvese (1139) e per la Minore (1174). Dunque il giovinetto comune di Perugia, nel momento di sua affermazione e costruzione politico-istituzionale dentro le mura, ma in questo caso fuori di esse, nel contado che coincide con la diocesi, si preoccupa da una parte di ridefinire gli obblighi cui già erano soggette le isole del Trasimeno, dall'altra di assicurarsi zone limitrofe e di confine; in questo caso verso ovest con Castiglione del Lago e Castel della Pieve. Gli atti di sottomissione, moltiplicatisi dal 1180 agli inizi del Duecento, furono lo strumento di quella "formazione di un omogeneo dominio territoriale"⁷; atti a noi ben noti attraverso le edizioni fattene, l'ultima e definitiva delle quali si può considerare senza dubbio quella di Bartoli Langelì⁸.

In seguito le vicende di Castiglione Clusino saranno intimamente legate a Perugia, che vi farà costruire una rocca, che sarà restaurata e consolidata nel tempo, come per altro le mura castellane, in parte compromesse dall'azione di conquista subita dal castello nel 1393 ad opera di Giantedesco di Pietramala, costretto a ritirarsi in fretta per l'intervento dell'abile Biordo Michelotti, allora all'apice della sua fortuna⁹.

⁵ *Repertorio cit.*, pp.28-36.

⁶ U. Nicolini, *Gli statuti del Lago fonte primaria per un'enciclopedia del Trasimeno*, in *Lingua, storia e vita dei laghi d'Italia* (Atti del convegno dell'Atlante Linguistico dei laghi d'Italia: lago Trasimeno, 23-25 settembre 1982), Perugia 1984, pp.391-414, ora in U. Nicolini, *Scritti di Storia*, a cura di A. Bartoli Langelì, C. Casagrande, M.G. Nico Ottaviani, Perugia 1993 (Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze storiche della Università degli Studi di Perugia, 1), pp. 37-57, in partic. p. 40.

⁷ A. Bartoli Langelì, *Papato, vescovi, comune*, in *Una città e la sua cattedrale: il Duomo di Perugia*. Atti del convegno di studio Perugia, 26-29 settembre 1988, a cura di M.L. Cianini Pierotti, Perugia 1992, pp. 85-99; p.89. G.Riganelli, *Passignano sul Trasimeno tra Evo antico e Medioevo. Toponomastica e storia della riva settentrionale del Lago Trasimeno*, Perugia 1991 (Deputazione di Storia patria per l'Umbria. Appendici al Bollettino, 15), p. 67.

⁸ A. Bartoli Langelì, *Codice diplomatico del comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile (1139-1254)*, I, Perugia 1983 (Deputazione di Storia patria per l'Umbria. Fonti per la storia dell'Umbria, 15), pp. 3-5,8-9,15-19 e 22-28; J.-C. Maire Vigueur, *Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio*, Torino 1987, pp.118-119.

⁹ E. Binacchiella, *Castiglione del Lago e il suo territorio*, Perugia 1977; A. Grohmann, *Città e territorio tra Medioevo ed Età moderna (Perugia, secc. XIII-XVI)*, II, Il territorio, Perugia 1981, pp. 924-925.

Ma ogni e qualsiasi discorso sul lago porta quasi inevitabilmente ad accennare, almeno, al Chiugi, area tra il lago, le Chiane e il Tresa, "granaio di Perugia", secondo una abusata definizione¹⁰; "l'Irlanda del nostro stato" come ebbe a definirlo il Bonazzi nel 1875, in quanto "preso di mira da tutti i nemici di Perugia, usurpato da imperatori e da papi, donato a feudatari, occupato da venturieri, ripreso da' Perugini, ridonato, barattato, affittato"¹¹. L'interesse economico della dominante è fin troppo evidente e passa e si realizza sia attraverso un saldo controllo politico, sia attraverso "il possesso diretto di un vasto patrimonio fondiario" e ancora attraverso "il totale scavalco delle comunità rurali"¹².

Molti capitoli degli statuti di Perugia del 1279 riportano obblighi e proibizioni che riguardano quelle terre a più alta produttività cerealicola dove "il possesso pubblico cittadino era schiacciante", frutto di una oculata politica perugina di penetrazione³.

Fatte queste premesse e scendendo nel dettaglio della produzione statutaria e partendo proprio da Castiglion del Lago, è necessario distinguere tra un periodo pre e post marchesato dei della Corgna. Per il periodo precedente è a tutti nota l'attribuzione al comune lacustre di statuti trecenteschi conservati presso il locale archivio parrocchiale e pubblicati dal Farina nel 1912¹⁴. Ora, bisogna subito dire che quegli statuti non sembrano pertinenza a Castiglion del Lago ma che anzi l'analisi di alcuni elementi interni porta in tutt'altra direzione e cioè a Castelleone di Deruta.

Il primo ad aver messo in dubbio quell'attribuzione è stato Sandro Tiberini nel suo studio sulle comunanze del castello di Gaiche apparso nel 1990, dove parlava di "forti dubbi circa l'autenticità... di scarsa chiarezza"¹⁵. Andando ad analizzare il testo da vicino abbiamo visto che essendo acefalo, manca di tutte quelle formule contenute nell'*incipit* che ne avrebbero permesso una sicura identificazione¹⁶.

In secondo luogo, il toponimo lì ricorrente è *Castrum Leonis* e non *Castrum o Castellionis Clusinum* con il quale la località è nota nel Medioevo e oltre.

Terzo elemento: nello statuto ci sono molti riferimenti alla chiesa di S. Donato venerato come santo protettore del castello. Dalle *Rationes decimarum* sappiamo che esisteva una chiesa così intitolata a Castelleone ma non a Castiglion del Lago, dove la locale chiesa parrocchiale è intitolata a S. Maria Maggiore.¹⁷

Tralascio il fatto che nel testo non vi siano riferimenti alla pesca, perché non vi sono neppure nello statuto più tardo cinquecentesco.

¹⁰ Sul Chiugi vedi G. Riganelli, *Il Chiugi perugino: genesi di una comunanza agraria*, in "Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia. 2. Studi storico-antropologici" XXIII (n.s. IX) (1985-86), pp.7-32, in partic. 10 e ss.; S. Tiberini, *Le comunanze rurali nel contado perugino alla metà del secolo XIV*, in "Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia. 2. Studi storico-antropologici" XXV (n.s. XI) (1987-88), pp.19-22; J.-C. Maire Vigueur, *Il comune popolare*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, I, Perugia 1988, pp.45-48. I primi due utilizzano gli studi ormai classici di G. Mira, ampiamente citati in nota.

¹¹ L. Bonazzi, *Storia di Perugia dalle origini al 1860*, I, *Dalle origini al 1494*, Perugia 1875 (rist. anast. Città di Castello 1959), p.192.

¹² S.Tiberini, *Le comunanze rurali* cit., p.19.

¹³ Ivi, pp.19-20. Le forze locali, gruppi consortili e *universitates*, cercarono di opporsi come potevano, e comunque inutilmente, creando un aggregato politico autonomo con al centro il castello di Castiglione Clusino, aggregato che G. Riganelli ha ipotizzato essersi costituito nella seconda metà del sec. XII; la tesi è stata ripresa da Tiberini con ulteriori convalide: S. Tiberini, *Le comunanze rurali* cit., pp.20-21 e G.Riganelli, *Il Chiugi* cit., pp.28-32. Una sistematica elencazione di capitoli dagli statuti del 1279, 1342 e 1523-28 in U. Nicolini, *Gli statuti del lago* cit., pp.55-57.

¹⁴ E. Farina, *Statuti di Castiglion del Lago (sec. XIV)*, in "Bollettino della Deputazione di Storia patria per l'Umbria" XVIII (1912), pp.101-147.

¹⁵ S. Tiberini, *Le comunanze del castello di Gaiche nel contado perugino di Porta Santa Susanna: dalle origini al secolo XIV*, Perugia 1990 (Quaderni Regione dell'Umbria, 1), p.72.

¹⁶ Su tutta la questione vedi *Repertorio* cit., pp.76-78.

¹⁷ A. Grohmann, *Città e territorio* cit., p.924; E. Binacchiella, *Castiglion del Lago* cit.

Certo il Farina fu indotto all'errore dal luogo di conservazione, l'archivio parrocchiale, errore perpetuatosi in cataloghi e opere posteriori¹⁸.

Ma Castiglion del Lago non deve per questo sentirsi "orfana" di statuti. A parte il frammento di due carte e otto capitoli risalente al secolo XIV e conservato nello stesso archivio¹⁹, arrivando in epoca del marchesato, ci sono ben quattro copie degli *Statuti da osservarsi secondo le costituzioni di sua eccellenza il signor Duca Ascanio della Corgna marchese di Castiglione del Lago e Chiusi*, risalenti all'anno 1571 e giunti a noi in belle copie a stampa in Siena presso il Bonetti del 1750²⁰.

E' necessario fare una breve digressione sul marchese Ascanio, senza invadere ovviamente il campo dei colleghi modernisti, ma sta di fatto che l'unico statuto conservato per l'area del lago è indissolubilmente legato al della Corgna o Cornia o Corna; cioè a quel vigoroso uomo d'armi stimato per la preparazione militare, per la perizia strategica e per le doti di architetto, rimasto famoso tra le altre cose per l'episodio di sfida contro il fiorentino Giovanni Taddei, celebrato nel salone del palazzo della Corgna a Castiglion del Lago e di cui parlerà Walter Pagnotta. Ascanio abilmente creò la sua fortuna su quelle qualità e in parte sulla parentela con lo zio card. Ciochi Del Monte poi papa Giulio III²¹.

Veramente all'inizio della sua carriera il della Corgna ebbe un sussulto antipapale durante la guerra del Sale, quando sostenne la difesa ad oltranza di Perugia contro le armi del papa, ma in seguito recedette da quelle pericolose posizioni. Fu dunque al servizio della Chiesa, delle insegne farnesiane, poi nell'esercito imperiale, poi di nuovo sotto il papa Paolo III, fino alla definitiva sistemazione ad opera dello zio papa Giulio III che nel 1550 concesse ad Ascanio il Chiugi perugino, Castiglion del Lago, Montalera, Bastia e Montecolognola come dominio personale, staccando quel territorio dalla legazione di Perugia e nominando lui e il fratello card. Fulvio, governatore di Castel della Pieve e vicario apostolico per Castiglione del Lago e Chiugi²².

I destini dei due fratelli furono indissolubilmente legati, tanto che Fulvio fu per i contemporanei, ed egli stesso si definì, *Ascanii frater*, a sottolineare l'affetto e quasi la devozione nutrita nei confronti di Ascanio che aiutò dall'alto della sua carica prelatizia e con il quale condivise momenti fulgidi e oscuri della vita, come la prigionia in Castel S. Angelo e la privazione del loro dominio castiglione ad opera del papa Paolo IV, fieramente avverso alla famiglia²³.

Dopo l'eclissi dovuta a Paolo IV, le fortune tornarono con l'elezione di Pio IV, che li reintegrò nei loro privilegi, ribadì il titolo di vicario e governatore per Ascanio e fece di più, aggiungendo nel 1563 quello di marchese di Castiglione, Chiugi e Castel della Pieve. Dopo quella data il della Corgna si dedicò maggiormente ai suoi possessi, perfino troppo, stando alle lamentele dei suoi sudditi per l'eccessiva pressione fiscale e gli abusi, lamentele che giunte fino al papa, provocarono un'immediata inchiesta su di lui, sui suoi "eccessi", che gli causarono la prigionia di nuovo a Castel S. Angelo, da cui uscì per intervento del fratello Fulvio²⁴.

Dopo questi due eminenti personaggi, che ebbero l'onore di fregiarsi nel cimiero del grifo perugino al posto del cinghiale, la discendenza languì insieme al loro potere e al loro feudo, incamerato nel 1647 dalla Camera apostolica che diventò proprietaria di tutta la zona²⁵.

¹⁸ Certo il Farina, che pure ha il merito di aver dato alle stampe quel testo, può essere stato indotto all'errata attribuzione dal luogo di conservazione, l'archivio parrocchiale castiglione, dove il manoscritto può esser pervenuto per canali i più diversi ma non inusuali. Sulla scia del Farina l'attribuzione si è perpetuata in vari cataloghi e studi: Besta, Chelazzi, Tabarrini, Festuccia ecc., per i quali vedi ancora *Repertorio cit.*, p.77.

¹⁹ Ivi, p.81.

²⁰ Ivi, p.82.

²¹ I. Polverini Fosi, *Della Cornia (Della Corgna, Della Corgnia, Della Corna), Ascanio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXVI, Roma 1988, pp.764-767.

²² Ivi, pp.761-763. Nella carta di Ignazio Danti l'area è denominata "Chiugi del Marchese di Castiglione" e Castiglione è lì "capo del Marchesato"; *Descrizione del territorio di Perugia Augusta et dei luoghi circonvicini del p. m. Egnatio Danti da Perugia, matematico dello Studio di Bologna*, Romae 1580. Cfr. anche A. Bellucci, *L'antico rilievo topografico del territorio perugino*, in "Augusta Perusia" II (1907), pp.89-92.

²³ Ivi. pp.764-766; Idem, *Della Cornia Fulvio (Fulvio Giulio)*, ivi, pp.769-771.

²⁴ Ivi, p.766.

²⁵ M.G. Donati Guerrieri, *Lo Stato di Castiglione del Lago e i della Corgna*, Perugia 1972, pp.81 e ss.; C.M. Del Giudice, *Della Corgna*, in *Carte che ridono. Immagini di vita politica, sociale ed economica nei documenti miniati e decorati*

Dunque, agli anni della più "intensa presenza" del della Corgna nel dominio risalgono gli statuti menzionati prima, emanati nel 1571 e ancora in vigore nel Settecento quando il Bonetti ne curò la stampa²⁶.

Il testo dello statuto è in volgare, diviso in tre distinzioni o parti: civile, criminale e danni dati; vi sono aggiunti un decreto di Fulvio del 1581, alcuni capitoli di materia giurisdizionale dati nel 1592 da Diomede della Corgna nipote di Ascanio, ancora un ordine dato nello stesso anno dall'Auditore generale dello Stato al podestà locale a che tenga un libro lì chiamato curiosamente *Specchietto* con i nomi di tutti i condannati per vari reati nel marchesato; infine l'elenco delle ville che pagano il salario del podestà castiglione, e in ultimo le tavole delle materie²⁷.

Lo statuto in questione è di impronta decisamente signorile; non si tratta qui di un riadattamento in chiave signorile di statuti precedenti. L'impianto è del tutto nuovo e fa riferimento a uffici, apparati, strutture costituzionali di uno Stato accentrato dove gli abitanti sono detti "sudditi" al pari di altri stati principeschi²⁸. Certo, il podestà è ancora lì a svolgere funzioni sostanzialmente di giudice, in diretta dipendenza dal "locotenente o dal Vice Marchese"; non c'è alcun riferimento ad un consiglio cittadino né ad altri ufficiali di routine, fatta eccezione per sporadici accenni ai priori di Castiglione di cui non sono specificate le competenze; la materia trattata è essenzialmente civilistica, criminale e dei danni dati "in Vigne, Orti, Grani, Biade, Prati, Selve e altri Frutti di Arbori"²⁹.

Qualche anno prima, nel 1561, Ascanio aveva apposto la sua approvazione agli statuti di Castel della Pieve risalenti con ogni probabilità al 1537, dunque prima del governatorato del della Corgna, ma da lui rivisti e confermati in segno di controllo e, contemporaneamente, di riconoscimento di dominio, come detto.

Gli statuti pievesi sono organizzati in maniera loro propria, con il libro dei danni dati staccato nella compilazione dal resto, con data diversa e diversa intestazione. Per capirci, il primo codice conservato presso l'Archivio storico comunale di Città della Pieve contiene uno *Statuto de lo arbitrio delli signori Priori nel danno dato* del 1530, in copia del 1537 e a seguire gli *Statuta magna nobilis Terrae Castri Plebis* del 1537. Di questo registro esiste una copia più tarda di fine Cinquecento che contiene la conferma del della Corgna³⁰.

Città della Pieve ha poi altro materiale statutario conservato: alcuni capitoli, un libro di sola procedura civile, ancora copie settecentesche dei danni dati, un "estratto" del 1783. I luoghi di conservazione sono vari: il Senato e l'Archivio di Stato a Roma, il locale archivio, la biblioteca Augusta di Perugia³¹.

Degli altri statuti del comprensorio nella parte di sud-est, due hanno avuto l'onore di un'edizione: Gaiche e Panicale.

Gaiche ad opera di F. Briganti, solerte studioso di storia comunale, istituzionale con forti interessi nel campo del diritto. Pubblicò il testo nel lontano 1908³², in un periodo durato fino agli anni Venti del secolo abbastanza effervescente di edizioni statutarie, periodo seguito da una lunga stasi ora definitivamente interrotta, a quanto pare³³.

dell'Archivio di Stato di Perugia. Secoli XIII-XVIII, a cura dell'Archivio di Stato e del Comune di Perugia, Perugia 1987, pp.165-168.

²⁶ Di quella stampa rimangono tre copie, una presso il locale Archivio storico comunale, l'altra presso la Biblioteca Augusta di Perugia e una terza presso la Biblioteca del Senato; ne esiste anche una quarta copia manoscritta redatta nel 1856 e conservata presso l'Archivio di Stato di Roma; cfr. *Repertorio* cit., p.82.

²⁷ Statuti da osservarsi secondo le costituzioni di Sua Eccellenza il signor Duca Ascanio della Corgna, marchese di Castiglione del Lago e Chiugi, pp.123, 124-129, 130-131, 132-140.

²⁸ Ivi, pp.3-4.

²⁹ Ivi, p.5, capp. 1 e 2 e p.113.

³⁰ *Repertorio* cit., pp.89-90.

³¹ Ivi, pp.90-92.

³² *Lo statuto di Gaiche del 1318*, a cura di F. Briganti, in BDSPU XIV (1908), pp. 491-544. L'a. pubblica il testo lacunoso degli *Statuta et ordinamenta comunis et hominum castri Galcorum eiusque districtus*, tralasciando i quattordici capitoli superstiti degli *Statuti et ordinationi de la comunità ed huomini del castello de Gaiche et suo*

Lo statuto in questione è datato 1318, dunque il più risalente della zona e tra i più risalenti di tutta la regione; riporta alcune approvazioni dei Priori di Perugia - ecco si affaccia l'elemento di controllo - fino ad epoca molto tarda accompagnate anche da quelle dei governatori ovvero dei rappresentanti dell'autorità papale. Il testo è lacunoso, la lingua usata è il latino, ed è stato ampiamente utilizzato da Tiberini nel citato studio sulle comunanze cioè sui possedimenti collettivi del castello per ricostruire anche l'impianto costituzionale del comune³⁴.

Nel 1989 è stato pubblicato lo statuto, conservato presso il locale Archivio, del castello di Panicale, comune rurale, come recita il titolo del volume curato da G. Chiodini e R. Tosti per la collana della Regione Umbria³⁵. Il testo originale risale al 1386 ma viene riformato e volgarizzato nel 1480-84 "acciocché più facilmente se potesse intendere per le idiote et ignare persone"; i Priori di Perugia lo approvano e ne confermano circa ottant'anni dopo alcuni capitoli aggiunti. Di questo testo esiste una copia ottocentesca a Roma ed una seconda all'incirca dello stesso periodo ancora presso la Biblioteca perugina³⁶.

Piegaro ha uno statuto in volgare tardo, collocabile probabilmente nei primi venti anni del Cinquecento, in quanto reca l'approvazione del vicelegato del 1518, ed è conservato localmente³⁷. Una mano seicentesca ha aggiunto nel foglio di guardia il titolo *Statutum communitatis Terrae Plagarii*; dunque Piegaro era una Terra, ovvero una via di mezzo tra le comunità rurali e le città intese come centri "cui nella pratica e secondo la teoria giuridica prevalente viene riconosciuto il titolo cittadino" per la presenza del vescovo, dunque le città sedi vescovili³⁸. Concordo con la Fasano Guarini che, relativamente alla realtà toscana certo più evoluta rispetto al resto d'Italia e al dominio fiorentino in particolare, parla di una gradualità tra centri rurali da una parte, centri minori che svolgono funzioni urbane dall'altra cioè quelli con popolazione consistente e stratificazione sociale complessa (le "quasi città" di cui ha parlato anche Chittolini per la Padania), e infine le città-sedi vescovili. Un certo numero di quei centri intermedi, diciamo, ottenne talvolta il titolo di città³⁹. La tripartizione si può proporre anche per l'Umbria e neppure a dirlo c'è proprio in zona il caso di Castel della Pieve che diventa Città della Pieve dal 1601 per volontà di Clemente VIII⁴⁰.

Piegaro non diventerà una città ma sarà comunque sempre una "terra", al pari di Cascia o di Cerreto comuni di un certo rilievo dell'Umbria di sud-est.

distretto risalenti al 1566 e contenuti nello stesso Ms.1544 della Biblioteca comunale Augusta di Perugia (cc.22-25). Cfr. *Repertorio* cit., p.138.

³³ Vedi il bilancio storiografico da me curato in *Gli statuti cittadini. Criteri di edizione. Elaborazione informatica*. Atti della giornata di studio Ferentino 20-21 maggio 1989, Roma 1991, pp.65-68.

³⁴ Esso risulta in certi tratti e per certi aspetti, che riguardano le articolazioni del distretto castellano - le decime -, decisamente peculiare e radicato in quella realtà; S. Tiberini, *Le comunanze del castello di Gaiche* cit. pp.34-74. Vedi anche M.G. Nico Ottaviani - P. Bianciardi, *L'Umbria tra potere pontificio e autonomie locali: Perugia e Spoleto nella normativa due-trecentesca*, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*. Atti del convegno nazionale di studi, Cento 6-7 maggio 1993, a cura di R. Dondarini, Cento 1995, pp.103-130, in partic. pp.109-110.

³⁵ *Panicale comune rurale. Lo statuto del 1484 e gli atti del notaio Cristoforo di Pietro del 1312*, a cura di G.P. Chiodini e R. Tosti, Perugia 1989 (Archivi dell'Umbria. Inventari e ricerche, 15).

³⁶ *Repertorio* cit., pp.213-214.

³⁷ *Ivi*, pp.236-237.

³⁸ E. Fasano Guarini, *Gli statuti delle città soggette a Firenze* cit., p.78.

³⁹ E. Fasano Guarini, *Gli statuti delle comunità soggette a Firenze* cit., pp.77-79. Ascheri da parte sua definisce le terre come "piccole cittadine e nuclei rurali", M. Ascheri, *Istituzioni medievali* cit., p.267 nota 14. Per le "quasi-città" vedi G. Chittolini, "Quasi-città". *Borghi e terre in area lombarda nel tardo Medioevo*, in "Società e Storia" 47 (1990), pp. 3-26.

⁴⁰ Sulla "vocazione" ad essere città di Castel della Pieve, vedi M.G. Nico Ottaviani, *Sistemi cittadini e comunità rurali nell'Umbria del Due-Trecento*, in *Protesta e rivolta contadina nell'Italia medievale*, a cura di G. Cherubini, "Annali Istituto Alcide Cervi" 16 (1994), pp.83-113, in partic. pp.93-97.

In generale si può dire, uscendo dal caso specifico di Piegaro, che esisteva anche una gradualità di norme cioè di materia trattata negli statuti corrispondente alla gradualità, alla scala politico-istituzionale dei comuni. Gli statuti delle comunità rurali, come Gaiche ad esempio, erano limitati alla regolamentazione delle cariche locali, "alla raccolta delle norme relative al danno dato ed alla polizia rurale", mentre le "terre" e i centri con funzioni quasi urbane contemplavano una più dettagliata normativa civile, penale e dei servizi⁴¹.

Cito brevemente Salci, piccolo avamposto nell'Orvietano, che ha uno statuto molto tardo italiano, a stampa del 1756 conservato a Roma, presso l'Archivio di Stato⁴².

In ultimo, del piccolo castello di Mongiovino rimane un manoscritto presso la Biblioteca del Senato che contiene gli *Statuti, costituzioni, reformationi et leggi del castello*, non datati ma del sec. XVI, tanto che recano l'approvazione del card. Giulio della Rovere del 1562⁴³.

Di questi, inviato come legato di Perugia e dell'Umbria nel 1548 e poi nel 1560 da Pio IV , il già citato Bonazzi, patriota, attore e storico perugino certo non tenero con la Chiesa e con le gerarchie ecclesiastiche soprattutto con i legati che in genere a suo avviso in Umbria nemmeno si fecero vedere, dice del della Rovere: "benché benevolo a noi, poco abbiamo avuto o poco avremo a narrare, poiché tranne l'ingresso solenne, poche volte venne fra noi e fu sempre a Roma, sebbene, continua il Bonazzi, nella sua iscrizione sepolcrale in Urbino si legga: *Umbriae bis legatione magna cum laude functus* ⁴⁴. In una di quelle rare apparizioni, pare dunque che tra tutte le città e comunità dell'Umbria, solo su quel piccolo castello in comune di Panicale, e sui suoi statuti, pose l'occhio, e più precisamente la mano, siglandoli con la sua illustrissima firma.

⁴¹ E. Fasano Guarini, *Gli statuti delle comunità soggette a Firenze* cit., p.78.

⁴² *Repertorio* cit. p.246.

⁴³ Ivi, p.182.

⁴⁴ Bonazzi, *Storia di Perugia* cit., pp.174-175. Ma non è così riduttivo M. Sanfilippo, *Della Rovere Giulio Feltrio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXVII, Roma 1989, pp.356-357.